



COMUNE di ORISTANO

REGOLAMENTO IGIENE E DECORO URBANO



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 09/10/2018



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
Articolo 1. Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2. Forme di gestione	4
Articolo 3. Finalità e obiettivi della gestione.....	4
Articolo 4. Classificazione dei rifiuti	5
Articolo 5. Obblighi dei produttori di rifiuti e del gestore	6
Articolo 6. Divieti per i produttori di rifiuti	6
Articolo 7. Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	7
Articolo 8. Compostaggio domestico della frazione umida e frazione verde	8
Articolo 9. Ordinanze contingibili e urgenti.....	8
Articolo 10. Vigilanza ausiliaria a tutela dell'ambiente	8
CRITERI DI ASSIMILABILITÀ	9
Articolo 11. Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti.....	9
Articolo 12. Tassazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	12
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	13
Articolo 13. Modalità di conferimento.....	13
Articolo 14. Esposizione dei contenitori e/o sacchi sulla pubblica strada.....	13
Articolo 15. Raccolta domiciliare	13
Articolo 16. Raccolta su chiamata.....	13
Articolo 17. Raccolta con mezzo mobile.....	14
Articolo 18. Raccolta presso punti specifici	14
Articolo 19. Centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati	14
Articolo 20. Raccolta della frazione umida	15
Articolo 21. Raccolta della frazione verde.....	15
Articolo 22. Raccolta dei rifiuti ingombranti	15
Articolo 23. Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi	15
Articolo 24. Raccolta rifiuti cimiteriali e floreali	15
Articolo 25. Estensione territoriale della raccolta	15
Articolo 26. Trasporto.....	16
Articolo 27. Pesata dei rifiuti	16
Articolo 28. Destinazione dei rifiuti	16
SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA	17



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

Articolo 29.	Finalità e metodo	17
Articolo 30.	Posizionamento, cura e svuotamento dei cestini getta-carta stradali e contenitori dedicati	17
Articolo 31.	Spazzamento	17
Articolo 32.	Diserbo	18
Articolo 33.	Pulizia di pozzetti e caditoie stradali	18
Articolo 34.	Aree di sosta per i nomadi	18
Articolo 35.	Lavaggio strade, piazze e marciapiedi	18
Articolo 36.	Recupero e bonifica aree degradate	18
Articolo 37.	Pronto intervento	18
Articolo 38.	Aree mercatali	18
Articolo 39.	Aree occupate da pubblici esercizi, chioschi e da spettacoli viaggianti	18
Articolo 40.	Pulizia delle superfici in concessione d'uso	19
Articolo 41.	Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	19
Articolo 42.	Pulizia delle aree, dei terreni privati e pubblici, manutenzione verde privato	19
Articolo 43.	Alimentazione delle colonie feline, raccolta delle deiezioni animali	20
Articolo 44.	Attività di carico e scarico di merci e materiali	20
Articolo 45.	Pulizia presso i cantieri ed emissioni in danno	20
Articolo 46.	Volantinaggio - affissioni - distribuzione 'porta a porta'	20
Articolo 47.	Vigilanza e sanzioni	21
Articolo 48.	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	21
Articolo 49.	Abrogazione di norme	21
ALLEGATO A		22
Sanzioni previste		22

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Oristano si propone, con il presente Regolamento, di salvaguardare l'ambiente, urbano, periferico ed agreste, razionalizzando e disciplinando all'uopo la gestione dei rifiuti e l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento degli stessi, ai sensi del T.U.E.L. e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il presente Regolamento si prefigge altresì l'ottimizzazione igienico-sanitaria di tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, assimilati ed assimilabili.

3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed eventuali diverse caratteristiche tecniche di gestione dei rifiuti per particolari categorie di produttori.

Articolo 2. FORME DI GESTIONE

Il Comune di Oristano, di seguito denominato "Amministrazione" provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale, in regime di privativa nelle forme di cui al T.U.E.L. e dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

2. I rapporti con il soggetto affidatario del servizio di igiene urbana e di manutenzione del verde, di seguito denominato "Gestore", sono regolati da apposito contratto di servizio.

3. I servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere gestiti in cooperazione e collaborazione con altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale e/o nell'ambito dell'area vasta, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

4. Le zone e gli ambiti di espletamento dei servizi di cui al presente regolamento sono estese all'intero territorio comunale.

Articolo 3. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani, il decoro urbano e l'insieme dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, devono:

- a) ispirarsi al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) ispirarsi a criteri di obiettività e imparzialità;
- c) garantire una erogazione del servizio regolare, continua e senza interruzioni;
- d) garantire la partecipazione degli utenti e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, nel rispetto delle normative vigenti.

2. L'intera gestione dei rifiuti urbani avverrà attraverso l'incentivazione della raccolta differenziata e sarà attuata con il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) diminuire i quantitativi di rifiuti da inviare a smaltimento;
- b) favorire il riciclaggio e il recupero dei materiali valorizzabili, quali: carta, cartone, vetro, lattine, materiali metallici, plastica, legno, e altri (olii e indumenti);
- c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche dei rifiuti urbani e gli sfalci erbacei, le ramaglie e gli scarti verdi;
- d) migliorare lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e i rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- e) migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- f) contenere i costi del servizio complessivo di igiene ambientale e complementari;
- g) favorire l'utilizzo di materiali riutilizzabili o biodegradabili e compostabili, in occasione di fiere e manifestazioni temporanee;
- h) incentivare l'acquisto di prodotti aventi marchi ecologici certificati e l'acquisto di beni fabbricati con materiali riciclati;



Comune di Oristano

Regolamento igiene e decoro urbano

- i) favorire, considerato il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili, protocolli di intesa con le associazioni di categoria per l'utilizzo di borse, contenitori o imballaggi riutilizzabili;
- j) evitare ogni danno e pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- k) garantire l'igiene ed il decoro dell'intero territorio comunale e la salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini del presente Regolamento per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie contemplate nel Catalogo Europeo dei Rifiuti e di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

2. Ai fini del presente Regolamento e ai sensi della vigente normativa, i rifiuti sono classificati:

a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;

b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2.1. Sono rifiuti urbani (RU):

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali diversi di cui alla lettera a) del presente articolo, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, quali giardini, aiuole, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, da ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse); nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e), del presente articolo.

2.2. Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

3. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a. **rifiuti urbani pericolosi (RUP)** i rifiuti domestici costituiti da:

- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T (tossico) e/o F (infiammabile), quali per esempio vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
- Prodotti farmaceutici scaduti, deteriorati, avariati o inutilizzati;
- Siringhe;
- Pile e accumulatori;
- Lampade a scarica (neon) e tubi catodici.



Comune di Oristano

Regolamento igiene e decoro urbano

b. rifiuti urbani ingombranti i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento nel servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

Articolo 5. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI E DEL GESTORE

1. I soggetti che producono rifiuti, ovvero coloro ai quali sia giuridicamente riferibile detta produzione, sono utenti del servizio comunale espletato dal Gestore e pertanto soggetti alla corresponsione della relativa tassa, salve le eccezioni previste da apposite disposizioni regolamentari. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvede direttamente al loro trattamento, oppure li consegna ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179 del D.Lgs.152/2006. Pertanto il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità sia amministrativa che penale relativamente all'intera catena di trattamento/conferimento nel caso di affidamenti impropri dei rifiuti.
2. I rifiuti urbani, domestici, assimilati e/o assimilabili, devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera dell'utenza o dei delegati con idonee modalità di selezione funzionale al loro conferimento secondo le prescrizioni dettate e pubblicizzate dall'Amministrazione comunale.
4. La raccolta differenziata dei rifiuti è predisposta secondo zone geografiche e calendarizzata per tipologia di rifiuto, con distinte modalità:
 - a) Raccolta con contenitori stradali;
 - b) raccolta domiciliare con contenitori e/o mastelli;
 - c) raccolta domiciliare con sacchi;
 - d) raccolta domiciliare su chiamata in assenza di sacchi, contenitori /mastelli e contenitori stradali;
 - e) conferimento diretto da parte del cittadino nelle apposite isole ecologiche e/o centri di raccolta ecologici mobili.
5. Il Gestore, segnalate per gli accertamenti di rito, le inadempienze regolamentari all'Amministrazione appaltante, provvederà alla raccolta dei rifiuti irregolarmente conferiti/esposti.

Articolo 6. DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. È fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 5 comma 1, relativamente all'intera catena di trattamento/conferimento, conferire/affidare impropriamente i rifiuti cui sia loro riferibile la produzione, ex art. 183 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 152/2006.
2. È vietato conferire i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in contenitori diversi da quelli dedicati e regolarmente pubblicizzati, ovvero mescolarli con altri quali rifiuti urbani pericolosi, ingombranti, speciali non assimilati agli urbani, sostanze liquide e materiali metallici. L'esposizione dei rifiuti deve avvenire prossimamente alla residenza o sede dell'utenza.
3. È vietato gettare, versare, abbandonare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche o ad uso privato del territorio comunale inclusi i pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque viola i divieti di cui al comma 2 del presente articolo, è tenuto alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di colpa e di dolo. Il Sindaco dispone con propria ordinanza, le operazioni ed i termini entro cui provvedere, con eventuale azione in danno ai soggetti obbligati con relativo recupero delle somme anticipate.



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

5. È inoltre vietato:

- a) recuperare e selezionare rifiuti ubicati all'interno dei contenitori o all'interno dei sacchi;
- b) danneggiare gli arredi urbani funzionali al servizio di raccolta dei rifiuti;
- c) conferire nei contenitori e nei sacchetti per la raccolta dei rifiuti materiali accesi o potenzialmente infiammabili;
- d) introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti;
- e) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale di Oristano;
- f) introdurre e depositare presso i cestini getta-carta stradali i rifiuti domestici conferibili mediante raccolta portata a porta nonché qualsiasi tipologia di rifiuti di volume non ridotto ;
- g) esporre imballaggi voluminosi non adeguatamente ridotti di volume;
- h) conferire rifiuti in contenitori utilizzati da altra utenza

6. All'interno dell'abitato ed a distanza inferiore ai mt. 300 da qualsiasi manufatto residenziale, è vietato l'abbruciamento di sterpaglie.

7. È altresì vietato, all'interno dell'abitato ed a distanza inferiore ai mt. 300 da qualsiasi manufatto residenziale, allevare/detenere animali da reddito quali suini, equini, ovini, bovini, galliformi e volatili vari.

8. È obbligo dei proprietari/locatari/conduttori a vario titolo di immobili mantenere le grondaie ed i discendenti pluviali per la raccolta e convogliamento dell'acqua piovana prospicienti la pubblica via. La parte terminale di questi ultimi, se non inserita in predisposti pozzetti di raccolta, dovrà culminare prossimamente al piano viabile/marciapiedi, al fine di non arrecare alcun pregiudizio all'utenza pedonale. È altresì vietato lo stillicidio dai balconi causato da lavaggio/innaffiamento, sversamento di urine o sostanze acide/tossiche.

9. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

10. È altresì vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, arenili, nelle acque e negli scarichi (caditoie, bocche di lupo etc...).

Articolo 7. SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

1. È obbligatoria per tutte le tipologie di utenze la selezione, ai fini della raccolta/conferimento, di tutte le tipologie di rifiuti per le quali l'Amministrazione comunale abbia attivato degli specifici circuiti di raccolta e avvii a recupero e almeno delle seguenti tipologie di rifiuto:

- a) frazione secca recuperabile e valorizzabile (carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, banda stagnata e similari);
- b) frazione organica/putrescibile, sfalci e ramaglie;
- c) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);
- d) rifiuti urbani ingombranti e legno;
- e) oli esausti vegetali e minerali;
- f) inerti da demolizione derivanti dalle manutenzioni domestiche;
- g) indumenti usati
- h) pile usate, farmaci scaduti e rifiuti urbani pericolosi.

2. L'Amministrazione comunale definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle raccolte differenziate, ai quali dovrà ispirarsi l'apposito contratto di servizio di igiene urbana e relativi allegati complementari.

3. Eventuali modifiche ai criteri organizzativi potranno intervenire conformemente ad innovazioni legislative.

4. È vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da parte di privati, enti/associazioni, ad esclusione delle iniziative maggiormente interessanti ed in ogni caso formalmente autorizzate dall'Amministrazione.

5. Periodicamente l'Amministrazione comunale, tramite il Gestore, potrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative inerenti il servizio di raccolta differenziata, mettendo in risalto l'attivazione di eventuali nuovi



Comune di Oristano

Regolamento igiene e decoro urbano

servizi, modifica di servizi esistenti o precisazioni circa aspetti del servizio poco e/o scorrettamente utilizzati dall'utenza.

6. Potranno essere attivate dall'Amministrazione comunale ulteriori forme sperimentali di raccolta differenziata.

Articolo 8. COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE VERDE

1. L'Amministrazione comunale può consentire, mediante apposito regolamento, il corretto compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione nel rispetto dell'apposito regolamento, esclusivamente presso il luogo di produzione, sulla frazione umida e verde prodotta dal proprio nucleo familiare.

3. È vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 4 metri dal confine della proprietà, salvo diversi accordi scritti con i confinanti.

Articolo 9. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza e tutte le disposizioni inerenti al servizio di protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 10. VIGILANZA AUSILIARIA A TUTELA DELL'AMBIENTE

1. È data facoltà all'Amministrazione comunale predisporre particolari convenzioni con soggetti esterni (associazioni di volontariato e/o altri sodalizi riconosciuti e legittimati) al fine di salvaguardare il territorio comunale dai fenomeni di degrado interessanti le periferie e l'agro. Detti soggetti potranno agire, accertare ed eventualmente contestare violazioni amministrative esclusivamente nell'ambito delle delegate verifiche sul rispetto della normativa locale predisposta ai fini della tutela dell'ambiente urbano, periferico ed agreste e sul corretto conferimento dei rifiuti all'incaricato gestore del servizio di igiene. Ciò con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/1981

CRITERI DI ASSIMILABILITÀ

Articolo 11. CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195 comma 2, letta e) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, ai sensi del presente Regolamento sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 lettere a), c), d), e), f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01;
- frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01;
- scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- scarti da giardini e parchi - CER 20 02;
- scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento - CER 20 01 10 – 20 01 11;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;
- pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34;

2. Rientrano nei "rifiuti urbani non differenziati assimilati" i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

3. Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;

c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:

- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza;

d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003;

e) non siano classificati come pericolosi.

4. Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;



Comune di Oristano

Regolamento igiene e decoro urbano

- b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
- d) rifiuti da attività di spazzamento;
- e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;

b) Criteri quantitativi

1. I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:
 - dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
 - della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
 - della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.
2. I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

b1) Criteri generali di assimilazione quantitativa

1. Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di **1.000 mq**, elevabili, ai sensi del presente regolamento, sino a 3.000 mq esclusivamente per le tipologie di rifiuti per le quali l'Amministrazione comunale abbia attivato un percorso di avvio a recupero senza oneri.
2. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento.
3. Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi 300 metri quadri.
4. Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.
5. Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di



Comune di Oristano

Regolamento igiene e decoro urbano

organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

b2) Criteri specifici di assimilazione quantitativa

1. Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella.

Frazione Merceologica	Codice CER	Valore base di quantità conferibile (mc/settimana)	Limite quantitativo medio annuo (mc/anno)
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 - 15 10 07	50	500
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	50	2.500
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	50	2.500
Imballaggi secondari cellullosici e plastici	15 01 02 - 15 01 02	100	5.000
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	10	100
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	-	10
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	1	50
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	20 02 01	< 300 mq (*)	
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 - 20 01 11	5	100
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	-	5
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	20 03 07	-	5
Medicinali scaduti	20 01 32	-	0,05
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34	-	0,05
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	-	1

(*) limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area di pertinenza attrezzata a giardino privato

2. Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.
3. I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal presente Regolamento.
4. Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al limite di riferimento.

c) Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione

1. In generale i rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione. I soggetti produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici comunali.



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

2. La richiesta di cui al di cui sopra deve essere accompagnata da:
 - a) documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - 1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio;
 - 2) specificazione dell'attività svolta;
 - 3) tipologia del rifiuto prodotto;
 - 4) quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;
 - 5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;
 - 6) superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
 - 7) superfici aziendali complessive;
 - 8) numero di addetti complessivi;
 - 9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali";
 - b) elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
3. La procedura si conclude, previo accertamento dei competenti uffici tecnici, con determinazione dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di alcune tipologie) e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o dell'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti assimilati). La determinazione indica le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati e le rispettive quantità conferibili nonché la metodologia di tassazione (o tariffazione) dell'utenza richiedente.

Articolo 12. TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Alle superfici che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene applicata la tariffa, nei modi stabiliti dal relativo regolamento, oltre alla quota degli oneri relativi ai maggiori oneri per l'utilizzo di attrezzature speciali (es. casse compattanti) e i maggiori oneri derivanti dall'intensificazione delle frequenze e/o del numero di svuotamenti previsti;
2. L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati e non affidati al servizio fornito del Gestore, non comporterà una riduzione della tariffa.

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 13. MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. I rifiuti domestici e assimilati possono essere conferiti:

- a) nei contenitori stradali dedicati alle particolari tipologie di rifiuti;
- b) nei contenitori o nei mastelli dedicati alle specifiche tipologie di rifiuti, consegnati agli utenti censiti ed in regola con il relativo tributo;
- c) in sacchi dedicati alla specifica tipologia di rifiuti;
- d) nei centri di raccolta all'uopo predisposti;
- e) presso punti specifici, a domicilio o su chiamata;
- f) presso i mezzi mobili attrezzati (ecocentri mobili);
- g) nei contenitori dedicati per i produttori di grandi quantità di rifiuti speciali assimilati;
- h) in assenza di contenitori, per i produttori di grandi quantità di rifiuti speciali assimilati e per particolari tipologie di imballaggi, quali carta e cartone, è possibile il conferimento effettuato compattando e legando gli stessi in maniera da rendere più agevole il servizio di raccolta.
- i) presso i condomini misti residenziali e commerciali/artigianali, i rifiuti dovranno essere conferiti tramite l'utilizzo di contenitori distinti per le utenze residenziali da quelli per le utenze commerciali/artigianali.

Articolo 14. ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI E/O SACCHI SULLA PUBBLICA STRADA

1. I contenitori devono essere esposti temporaneamente in area pubblica chiusi e senza arrecare pregiudizio alla mobilità veicolare/pedonale, nei giorni ed orari stabili ed essere rimossi a seguito delle operazioni di svuotamento da parte degli incaricati. Sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, salvo espresse, motivate e notificate deroghe scritte, non sono ammesse esposizioni permanenti di contenitori di varia natura o dimensione.

2. L'Amministrazione comunale si riserva di identificare idonee aree di esposizione qualora il Gestore segnali effettive difficoltà operative di raccolta dei rifiuti, concordando con la relativa utenza le modalità più consone.

3. Particolari forniture di contenitori, bidoni, mastelli potranno essere disposte per il conferimento dei rifiuti nell'ambito circoscritto di alcune zone definite "sensibili" quali per esempio centri storici e località turistiche. Nell'ambito delle stesse zone potranno essere determinati orari e giorni di raccolta diversificati, per tipologia di utenza, in virtù della loro specificità e particolarità.

4. L'Amministrazione si riserva di rimuovere i mastelli/contenitori delle utenze oggetto di reiterate violazioni al presente regolamento.

Articolo 15. RACCOLTA DOMICILIARE

1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti collocati in contenitori, mastelli, bidoni e/o sacchi posizionati sul marciapiedi o idonei spazi prospicienti l'utenza. I contenitori consegnati a ciascuna utenza/condominio restano di proprietà del Comune e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento. È facoltà dell'Amministrazione comunale, ovvero del Gestore delegato, rinnovare le forniture di contenitori, mastelli e bidoni sottratti furtivamente alle utenze ovvero deteriorati in seguito ad usura.

Articolo 16. RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per le tipologie di rifiuti per i quali non è prevista e calendarizzata la raccolta domiciliare, potrà essere predisposta e concordata la raccolta su chiamata, disponibile su richiesta dell'utenza mediante prenotazione attraverso un "numero verde" o altri idonei sistemi previamente pubblicizzati. Il Gestore sarà tenuto a registrare le richieste di esecuzione del servizio ed a riportare i tempi di erogazione.



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano
Articolo 17. RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

1. Potrà essere istituita una raccolta periodica con mezzo mobile opportunamente attrezzato. La raccolta dovrà essere dedicata principalmente ai rifiuti dalle particolari caratteristiche o urbani pericolosi. Il veicolo speciale dovrà sostare ove consentito, senza arrecare intralcio alla circolazione stradale.

Articolo 18. RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per alcune tipologie di rifiuti possono essere istituiti punti di raccolta specifici, adeguatamente circoscritti, individuati e sorvegliati, dislocati su aree pubbliche e private.
2. I punti di raccolta specifici possono essere installati presso esercizi pubblici, commerciali, alberghi, mense, campeggi, attività produttive, enti pubblici o privati. Con apposito regolamento verranno stabiliti criteri, modalità e eventuali costi aggiuntivi a carico dei richiedenti tale servizio.

Articolo 19. CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

1. I centri di raccolta sono spazi attrezzati e custoditi per il conferimento diretto di modiche quantità (valutate nelle singole fattispecie dal Gestore) di rifiuti urbani, domestici e/o assimilati, in particolare di quelli recuperabili, pericolosi o ingombranti, nonché di limitate quantità di inerti conferiti direttamente dal privato produttore del Comune di Oristano, ovvero da terzo incaricato munito di formale delega e documento dell'utenza.
2. La fruizione dei servizi erogati dai centri di raccolta è destinato alle utenze domestiche e non, purché iscritte a ruolo ed in regola con il pagamento della relativa tassa.
3. L'Amministrazione, in sinergia col Gestore, avrà cura di disciplinare le tipologie dei rifiuti conferibili, gli eventuali limiti quantitativi, i giorni e gli orari di apertura del Centro di Raccolta.
4. Il produttore dei rifiuti dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le formalità preliminari relative alla propria identificazione (nel caso di conferimento indiretto l'incaricato produrrà delega scritta con allegato documento d'identità del produttore), all'esibizione della più recente ricevuta di pagamento della tassa rifiuti nonché dei documenti del mezzo di trasporto utilizzato e le indicazioni relative al luogo di produzione dei rifiuti. Lo scarico è a cura del produttore che deve conferire i rifiuti negli appositi contenitori seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto.
5. È vietato l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei Centri di raccolta.
6. L'accesso ai centri di raccolta è consentito altresì a mezzi e personale di ditte titolari di appalti e concessioni per la manutenzione del verde pubblico.
7. L'accesso degli automezzi privati ai centri di raccolta è regolamentato dal Gestore mediante apposita segnaletica e/o direttamente dalle maestranze presenti, in funzione delle aree di sosta disponibili e della necessità di garantire sicurezza e funzionalità alle operazioni di conferimento. Altresì è consentito l'accesso ai produttori privati/utenze domestiche esibenti i pagamenti dei tributi locali dotati autoveicoli presi a nolo. È vietato l'ingresso di persone terze incaricate dai produttori privati con mezzi non titolati a questi ultimi.
8. Il Gestore deve assicurare la costante e capillare diffusione dell'informazione all'utenza sulle modalità e le condizioni di accesso ai centri di raccolta, in particolare per:
a) la localizzazione e l'indirizzo;
b) le giornate e gli orari di apertura;
c) le tipologie di rifiuto conferibili e le relative modalità.
9. La diffusione dell'informazione avviene a totale carico e spese del Gestore tramite:
a) l'apposizione di cartelli all'ingresso e idonea rete di cartelli stradali segnalatori;
b) appositi comunicati da diffondere a mezzo stampa e tv locali;
c) stampa e divulgazione di opuscoli informativi di facile lettura e comprensione.
10. Il Gestore avrà cura di eseguire il travaso dei rifiuti all'interno dei Centri di raccolta, evitando di creare nocuo all'ambiente circostante in termini di emissioni nell'acqua, nel suolo e nell'aria;



Comune di Oristano

Regolamento igiene e decoro urbano

11. I materiali raccolti nei centri di raccolta saranno avviati a riciclo, smaltimento, incenerimento, termodistruzione, e/o recupero a cura del Gestore nel rispetto delle condizioni indicate nel C.S.A. o in apposito atto di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 20. RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. I rifiuti dovranno essere conferiti dai produttori utilizzando sacchetti certificati a norma europea e dovranno essere esposti all'interno di contenitori svuotamento riutilizzabili, negli orari e nei giorni prestabiliti. I rifiuti saranno ritirati nell'ambito del sistema di raccolta porta a porta.

2. Per utenze particolari quali pubblici esercizi, mense, ecc. o altre attività con ingenti produzioni verranno utilizzati appositi contenitori di adeguata capacità che potranno, su richiesta delle utenze eventualmente vuotati con maggiore frequenza, con possibile aggravio di oneri per le utenze.

Articolo 21. RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta della frazione verde verrà effettuata di norma attraverso il sistema di ritiro porta a porta. Ove possibile, il materiale andrà introdotto negli appositi sacchi di conferimento, nei volumi massimi prescritti e con le particolari modalità indicate e/o concordate con il Gestore. La frazione verde andrà depositata secondo calendario e prossimamente all'immobile di produzione.

Articolo 22. RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani ingombranti potranno essere consegnati presso i Centri di Raccolta in modo differenziato ovvero mediante prenotazione dell'apposito servizio di raccolta a domicilio, secondo le modalità comunicate dal Gestore. Lo stesso avrà cura di annotare su apposito registro le prenotazioni e le relative generalità del richiedente per le eventuali verifiche.

Articolo 23. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Tutti i rifiuti urbani pericolosi (RUP) andranno conferiti negli specifici contenitori, adeguatamente segnalati, ovvero al Centro di raccolta dei rifiuti urbani, previamente differenziati.

2. Gli appositi contenitori saranno posizionati e mantenuti efficienti a cura del Gestore, che li collocherà nei pressi dei luoghi di vendita degli stessi (farmacie, ferramenta, etc....) ed all'interno del Centro di raccolta.

3. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati qualora risultino colmi.

4. È tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi:

a) nei contenitori destinati alla raccolta di altre frazioni di rifiuti domestici e assimilati;

b) nei cestini getta-carta stradali;

Articolo 24. RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI E FLOREALI

1. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere depositati nei contenitori dedicati sistemati all'interno del cimitero.

Articolo 25. ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, assimilati ed assimilabili viene effettuato entro il perimetro del territorio Comunale di Oristano. Entro tale perimetro è obbligatorio avvalersi del servizio. L'estensione territoriale definita dal presente Regolamento può essere aggiornata o modificata solo con Ordinanza Sindacale o con apposito provvedimento del Dirigente competente.

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta, fermo restando l'obbligo dell'esposizione sulla pubblica via.



Comune di Oristano

Regolamento igiene e decoro urbano

3. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori, mastelli, bidoni, il ritiro dei sacchi regolarmente esposti sulla pubblica via.

Articolo 26. TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e di tutte le altre tipologie di rifiuti, durante le operazioni di raccolta ovvero nell'ambito del trasferimento degli stessi all'impianto di conferimento compiuto dal Gestore o eventualmente da ditte da esso incaricate e/o convenzionate, deve avvenire in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. Il ritiro e trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme in materia di autorizzazioni per la raccolta e trasporto dei rifiuti, in materia di sicurezza ed in ambito igienico-sanitario. Sono pertanto severamente vietati lo spandimento di reflui e ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami, dispersione di rifiuti solidi conseguenza del carico mal sistemato e/o veleggiante (che nel caso dovrà essere salvaguardato da speciali coperture). Non sono previste deroghe, nell'ambito dello svolgimento del servizio alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 nuovo codice della strada..

3. In qualsiasi momento è facoltà dell'Amministrazione, procedere senza preavviso alla verifica degli automezzi al fine di riscontrare il rigoroso rispetto di quanto contenuto nei commi precedenti del presente articolo.

Articolo 27. PESATA DEI RIFIUTI

1. Il Gestore provvede all'atto del conferimento presso i centri autorizzati alla pesata dei rifiuti e allo smaltimento ed i relativi dati e documenti dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione, suddivisi per ordine cronologico, per codici CER, per peso, per impianto di destinazione, per codice di recupero e/o smaltimento. Resta in capo all'Amministrazione comunale richiedere al Gestore, senza che questo comporti costi aggiuntivi per la stessa, la predisposizione di report sistematici e periodici circa la produzione dei rifiuti.

Articolo 28. DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

1. Le fasi di raccolta e di trasporto dei rifiuti, saranno curate in proprio dal Gestore; le fasi di trattamento, recupero e smaltimento saranno effettuate dal Gestore ovvero da ditte titolate presso impianti autorizzati a norma di legge.

2. Non è consentito il permanere dei rifiuti all'interno degli automezzi oltre la giornata di raccolta.

SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

Articolo 29. FINALITÀ E METODO

1. Al fine di garantire il giusto decoro e la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della città, vengono definiti come servizi di igiene urbana:

- a) posizionamento, cura e svuotamento dei cestini getta-carta stradali e altri contenitori dedicati;
- b) spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico con avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;
- c) raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche o private ad uso pubblico con avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti raccolti;
- d) asporto rifiuti da rive e sponde di corsi d'acqua;
- e) asporto dei rifiuti da aree di sosta per nomadi e attività itineranti;
- f) asporto dei rifiuti da aree attrezzate destinate ai camper, con eventuali costi a carico degli utenti;
- g) pulizia periodica dei monumenti pubblici;
- h) pulizia preventiva dei pozzetti e delle caditoie stradali;

Articolo 30. POSIZIONAMENTO, CURA E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTA-CARTA STRADALI E CONTENITORI DEDICATI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi di quartiere, l'Amministrazione comunale e/o il Gestore installano appositi cestini getta-carta stradali e altri contenitori dedicati nei punti ritenuti più idonei.

2. Il Gestore deve assicurare un'adeguata frequenza di svuotamento dei cestini getta-carta stradali, con sostituzione dei sacchi in polietilene (o di altra tipologia in funzione del tipo di rifiuto conferito), curarne il buono stato di conservazione e provvedere, se previsto nel C.S.A., alla sostituzione di quelli danneggiati.

3. Sarà cura dell'Amministrazione comunale e/o del Gestore provvedere, all'interno delle aree dedicate ai cani, predisporre idonei contenitori per la raccolta delle deiezioni e/o altri allestimenti all'uopo utili.

Articolo 31. SPAZZAMENTO

1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente sulle strade e piazze compresi marciapiedi, formelle delle alberature stradali, portici, sottopassi, aree spartitraffico, vialetti pedonali delle aree verdi e cortili delle strutture comunali, con periodicità stabilita nel C.S.A.

2. Il servizio deve coprire tutte le piazze, strade comunali e private aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e marciapiedi.

3. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite "da muro a muro" delle carreggiate, marciapiedi compresi, in modo da non provocare sollevamento di polvere, contenendo le emissioni sonore entro i limiti di legge e nel rispetto del riposo e delle occupazioni delle persone.

4. Lo spazzamento potrà essere eseguito con le seguenti modalità:

- manuale, mediante accumulo, raccolta e trasporto dei rifiuti con attrezzi manuali (scope, raccoglitori, soffiatori e/o aspiratori a motore) lungo strade, marciapiedi, piazze, viali, vie. Per quanto attiene le fasce orarie di utilizzo di soffiatori e/o aspiratori a motore andranno preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale ed eventualmente rimodulate su segnalazione di quest'ultima.
- meccanico, effettuato su strade, piazze e marciapiedi, utilizzando veicoli dotati di attrezzature specifiche con frequenza prestabilita ovvero funzionale ad eventi particolari. I veicoli speciali opereranno in sodalizio con l'ausiliario "uomo a terra" per la raccolta dei rifiuti non accessibili alle spazzatrici.



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

5. Preventivamente alle operazioni di spazzamento meccanico, nella zona prevista, andrà posizionata idonea segnaletica di divieto con le tempistiche previste dal Codice della Strada, onde scongiurare difficoltà operative.

Articolo 32. DISERBO

1. Il Gestore avrà cura di garantire il periodico diserbo da infestanti dai marciapiedi e dalle cunette manualmente, meccanicamente ed, eventualmente, con trattamenti chimici con la periodicità e le modalità previste dall'Amministrazione.

Articolo 33. PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI

1. Il Gestore, nel contesto delle operazioni di spazzamento provvede a mantenere sgombra da qualsiasi tipo di rifiuto la superficie dei pozzetti stradali, delle griglie o l'ingresso delle cosiddette "bocche di lupo" al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

2. È fatto assoluto divieto per chiunque e per gli operatori che provvedono alle operazioni di spazzamento accumulare e introdurre rifiuti in corrispondenza delle caditoie stradali.

Articolo 34. AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. Il Gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate dai competenti servizi Comunali alla sosta dei nomadi ed alle attività itineranti, in base alla normativa vigente, previa informazione agli stessi circa le locali modalità di conferimento.

Articolo 35. LAVAGGIO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

1. Il Gestore deve provvedere al lavaggio di strade, piazze e marciapiedi secondo le frequenze, le modalità e le zone stabilite dal contratto di servizio.

2. I vicoli e le aree utilizzate impropriamente come orinatoi dovranno essere sottoposti a frequente lavaggio e disinfezione a discrezione dell'Amministrazione.

Articolo 36. RECUPERO E BONIFICA AREE DEGRADATE

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico degradate per la presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera del Gestore.

Articolo 37. PRONTO INTERVENTO

1. Potrà essere istituito adeguato servizio di pronto intervento disponibile a seguito di richiesta di Organi preventivamente individuati e delegati. Detto servizio avrà lo scopo di fronteggiare, con l'utilizzo di idonei mezzi e tecnologie, eventi improvvisi quali sinistri stradali, sversamenti eccezionali in danno alla viabilità, allagamenti, tracimazioni fognarie e altre analoghe emergenze e/o necessità.

2. L'Amministrazione comunale potrà recuperare le spese sostenute per eventuali interventi contingibili riconducibili ad inerzia, trascuratezza e negligenza di identificati responsabili.

Articolo 38. AREE MERCATALI

1. I concessionari e gli occupanti i posti vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti in modo differenziato e conforme a quanto stabilito dal presente Regolamento nei contenitori predisposti.

Articolo 39. AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI, CHIOSCHI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. I gestori di pubblici esercizi, locali di somministrazione, ristoranti, chioschi bar, autobar che usufruiscono di aree esterne private o pubbliche in concessione, devono provvedere alla costante pulizia di tali spazi,



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

attraverso l'utilizzo di adeguati contenitori nonché alla rimozione di residui e degli involucri delle merci vendute.

2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park dovranno sempre essere mantenute pulite. L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia e a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Nel provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovranno essere descritte qualitativamente e quantitativamente eventuali situazioni di degrado preesistenti nell'area data in concessione.

Articolo 40. PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO

1. I titolari di concessioni d'uso permanenti o temporanee di suolo pubblico, quali i gestori di parcheggi a pagamento coperti, recintati o in qualche maniera delimitati sono obbligati a provvedere costantemente alla pulizia della superficie occupata.

2. Le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia concessi in uso ai privati dovranno essere eseguite a cura del concessionario stesso, con le modalità operative previste dalla normativa vigente, sì da minimizzare l'impatto sull'ambiente e sull'ecosistema dunale ovvero duneale .

Articolo 41. PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti politici, qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, comizi, raduni, sitting, adunanze di vario genere o manifestazioni di tipo culturale, sportivo anche senza finalità di lucro, su strade ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia e a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

2. Le aree di cui al comma precedente, qualora necessario ovvero al termine di dette manifestazioni, dovranno essere mantenute pulite con conferimento dei rifiuti accumulati durante le medesime, a cura e spese degli organizzatori. Eventuali violazioni verranno contestate ai soggetti firmatari delle relative istanze.

Articolo 42. PULIZIA DELLE AREE, DEI TERRENI PRIVATI E PUBBLICI, MANUTENZIONE VERDE PRIVATO

1. Tutti gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati, escluse le zone urbanistiche E agricole, devono rispettare il decoro urbano.

2. Tutti i terreni, esclusi quelli insistenti in zona E agricola, dovranno essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, gestori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti.

3. I conduttori, amministratori, gestori e proprietari di fondi, non potranno richiedere interventi sostitutivi alla Pubblica Amministrazione in ordine a fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti ad opera di ignoti presso le proprietà non adeguatamente recintate.

4. Annualmente, entro il 15 giugno, è fatto obbligo per i conduttori, amministratori, gestori e proprietari di fondi, esclusi quelli insistenti in zona E agricola, di provvedere alla loro pulizia da erbe infestanti, rovi, sterpaglie etc. fino al 15 ottobre, provvedendo comunque al continuo mantenimento dei luoghi sopra descritti in condizioni di decoro, igiene e sicurezza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

5. I conduttori, amministratori, gestori e proprietari dovranno costantemente adoperarsi alla potatura delle siepi ed i rami delle arboree insistenti presso gli immobili prospicienti spazi pubblici o ad uso pubblico, sì da evitare impedimenti alla circolazione pedonale/veicolare e nocimento alla visibilità della segnaletica stradale, nonché danni di varia natura alle infrastrutture stradali. Analoga prescrizione dovrà essere osservata dai medesimi in ordine al verde privato (aiuole, frangiventi, canneti etc...).



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

Articolo 43. ALIMENTAZIONE DELLE COLONIE FELINE, RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ANIMALI

1. Sarà cura dei proprietari, detentori o conduttori provvedere affinché sia garantita un'adeguata pulizia nei luoghi ove soggiornano gli animali d'affezione, sì da evitare olezzi, propagazioni e insozzamenti in danno al prossimo.
2. I proprietari, i detentori/conduttori di animali d'affezione devono provvedere alla raccolta delle deiezioni prodotte dagli animali, servendosi di idonea d'attrezzatura. Analoga disposizione si applica altresì ad altre specie animali, quali equini, ovini ovvero altre specie condotte dall'uomo.
3. Chiunque volontariamente si occupi dell'alimentazione di animali privi di proprietario presenti sul territorio, quali colonie feline ed eventuali cani di quartiere, ha l'obbligo di mantenere puliti i luoghi ove periodicamente si approvvigionano gli animali, evitando di insozzare i siti con qualsivoglia contenitore/imballaggio e avendo cura di rimuovere gli alimenti putrescibili non consumati dagli animali. Qualora il luogo di accudimento degli animali insista su altrui proprietà, sarà cura dei volontari ottenere la preventiva autorizzazione dagli aventi titolo.
4. Oltre l'osservanza del presente articolo, andranno rispettate le disposizioni di cui al Regolamento per la tutela, detenzione e conduzione di animali nonché di ogni altra eventuale pubblicizzata disposizione Comunale.

Articolo 44. ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area pubblica o privata ad uso pubblico, evitando di lasciare rifiuti di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia di suddetta area.
3. I conduttori/gestori delle strutture di vendita dovranno provvedere al conferimento degli imballaggi secondo il calendario stabilito e nelle adiacenze dei locali di vendita, salvo particolari disposizioni formalizzati accordi con il Gestore.

Articolo 45. PULIZIA PRESSO I CANTIERI ED EMISSIONI IN DANNO

1. Le imprese titolari dei cantieri in esercizio sono tenute, solidalmente col committente l'inerteventoa provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, etc..) dei tratti stradali e delle aree pubbliche, o private ad uso pubblico, confinanti con suddetti cantieri.
2. Chi effettua e commissiona interventi relativi alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati nonché attività di deposito e cantiere (esecuzione di scavi, trasporto terra etc..), è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino compromesse da tale attività, curando di non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Particolari attività di smerigliatura, sabbiatura etc., dovranno essere esercitate con le dovute cautele, isolando l'area/i locali d'intervento sì da ridurre al minimo i disagi per la collettività e la fuoriuscita di materiali nelle aree circostanti.
4. Relativamente ai prestatori d'opera a favore di terzi (manutentori, artigiani, mobiliari etc...), è fatto divieto il conferimento di rifiuti mediante contenitori utilizzati da altra utenza.

Articolo 46. VOLANTINAGGIO - AFFISSIONI - DISTRIBUZIONE 'PORTA A PORTA'

1. Al fine di preservare il decoro e la pulizia del suolo pubblico è vietato il volantinaggio per le strade pubbliche o private ad uso pubblico, pertanto:
 - a) È fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in prossimità degli incroci;
 - b) È fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale simile;



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

c) È fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale;

2. È inoltre vietato affiggere su aree pubbliche o private ad uso pubblico, manifesti, locandine, volantini o altro al di fuori degli spazi all'uopo predisposti ovvero previamente autorizzati dagli aventi titolo.

3. È fatto divieto di distribuire 'porta a porta' su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;

È consentita, se svolta secondo le previsioni di legge nonché di quelle contenute nel presente regolamento, la distribuzione di depliant commerciali 'porta a porta' intesa esclusivamente quale deposito di questi ultimi nella cassetta della posta o in altro contenitore all'uopo destinato, purché idonee a contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell'altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero cadere dalle cassette o dai contenitori stessi;

Articolo 47. VIGILANZA E SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato e/o violazione al D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o ad altra normativa vigente ai fini dell'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni dell' art. 7 bis D.L.vo 18.08.2000 n. 267 in relazione alla legge 689/81 e ss.mm.ii. Le sanzioni per ogni singola violazione sono elencate nell'**allegato "A"** e qualora non specificatamente contemplate si applicherà la sanzione in misura ridotta pari a € 100,00.

2. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse da soggetti ignoti residenti in condominio di cui non sia possibile individuare l'effettivo trasgressore, la sanzione sarà irrogata nei confronti dell'Amministratore condominiale.

3. La vigilanza sul rispetto delle predette disposizioni spetta a qualsiasi Organo di Polizia operante sul territorio comunale.

Articolo 48. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme di cui alla relativa legislazione regionale e statale, nonché dei regolamenti e ordinanze comunali.

Articolo 49. ABROGAZIONE DI NORME

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga il precedente nonché ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria ai dettami ivi contenuti.



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

ALLEGATO A

SANZIONI PREVISTE

DESCRIZIONE	MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO MISURA RIDOTTA
Art. 6 c. 1 (responsabilità del produttore)	25	500	100
Art. 6 c. 2 (irregolarità esposizione)	25	500	100
Art.6 c.3 (abbandono dei rifiuti)	25	500	250
Art. 6 cc. 5, 6, 7 e 8 (altri divieti, abbruciamenti, allevamento e grondaie)	25	500	150
Art. 6 c. 9 (fazzoletti)	25	500	50
Art. 6 c. 10 (mozziconi)	25	500	100
Art. 8 c. 3 (strutture compostaggio)	25	500	250
Art. 14 c. 1 (esposizioni permanenti)	25	500	250
Art. 19 c. 5 (abbandono fuori ecocentro)	25	500	250
Art. 19 c. 10 (travaso rifiuti in ecocentro)	25	500	250
Art. 23 c. 4 (rifiuti pericolosi)	25	500	250
Art. 26 c. 2 (trasporto)	25	500	250
Art. 28 c. 2 (destinazione dei rifiuti)	25	500	250
Art. 31 c. 3 (spazzamento)	25	500	250
Art. 32 (diserbo)	25	500	250
Art. 33 (caditoie e pozzetti stradali)	25	500	250
Art. 35 (lavaggio strade)	25	500	250
Art. 37 c. 1 (pronto intervento)	25	500	250
Art. 38 (aree mercatali)	25	500	250
Art. 39 (p.e. e chioschi)	25	500	250
Art. 40 (superfici in concessione)	25	500	250
Art. 41 c. 2 (manifestazioni pubbliche)	25	500	250
Art. 42 cc. 2, 4 (terreni incolti)	25	500	150
Art. 42 c. 5 (siepi)	25	500	250
Art. 43 cc. 1, 2, 3 (colonie feline)	25	500	100
Art. 44 (carico/scarico materiali)	25	500	250
Art. 45 (cantieri)	25	500	250
Art. 46 (volantinaggio)	25	500	150